AULSS3.au12ve.REGISTRO UFFICIALE.U.0220933.23-10-2026

Dipartimento di Prevenzione
UOSD VET
Molluschicoltura e Punti di sbarco

Provvedimento n° 08/2026/3 **N.Protocollo del**

DECLASSIFICAZIONE TEMPORANEA dell'AMBITO DI MONITORAGGIO lagunare 14L010 Sacca del Toro

da zona di tipo "B" a zona di tipo "C"

con sospensione temporanea della raccolta a carattere cautelativo ed urgente dei molluschi bivalvi vivi delle specie VONGOLA VERACE FILIPPINA (R. philippinarum), VONGOLA VERACE NOSTRANA (R. decussatus), CUORE (Acantochardia spp., Cerastoderma spp.) classificati nell'ambito di monitoraggio 14L010 Sacca del Toro o l'eventuale invio ad una zona di stabulazione per il tempo necessario alla depurazione (non inferiore a due mesi) o l'eventuale invio alla trasformazione presso stabilimenti riconosciuti

Il Direttore Sostituto UOSD Molluschicoltura e Punti di Sbarco

VISTO il Regolamento CE n. 178/2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;

VISTO il Regolamento CE n. 853/2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale;

VISTO il Regolamento (UE) n. 2017/625 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonchè sui prodotti fitosanitari, ed in particolare, le misure che le autorità competenti, in relazione a casi di non conformità o di sospetta non conformità, devono adottare conformemente all'articolo 137, paragrafo 2 e all'articolo 138, paragrafo 2 dello stesso Regolamento;

VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 2019/627 che stabilisce modalità pratiche uniformi per l'esecuzione dei controlli sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione per quanto riguarda i controlli ufficiali;

VISTO il Regolamento CE n. 2073/2005 sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari;

VISTA la D.G.R.V. n. 870 del 21 giugno 2011, recante "*Linee guida per l'applicazione del Regolamento (CE) 854/2004 e del Regolamento (CE) 853/2004 nel settore dei molluschi bivalvi*";

VISTA la D.G.R.V. n. 2432 del 1 agosto 2006, in materia di molluschi bivalvi vivi, echinodermi vivi, tunicati vivi e gasteropodi marini vivi destinati al consumo umano;

VISTA la D.G.R.V. n. 1041 del 11 aprile 2006, allegato A, recante "*Linee guida ai fini della rintracciabilità degli alimenti e mangimi per fini di sanità pubblica*";

VISTO il D. L.gs n. 193/2007 di attuazione della direttiva 2004/41/CE, relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore, in particolare l'art. 2 che individua le autorità competenti all'applicazione dei Regolamenti (CE) nn. 852/2004, 853/2004, 854/2004 e 882/2004, e successive modificazioni;

VISTA la D.G.R.V: n. 1722 del 19.11.18 "*Molluschi bivalvi vivi destinati all'immissione in commercio: riclassificazione triennale 2015-17 delle zone di produzione, raccolta e stabulazione. Procedure di campionamento per la ricerca di biotossine algali nei mitili nelle zone di produzione classificate: integrazione DGR 21/06/2011, n. 870*";

VISTA la nota della Regione del Veneto-Area Sanità e Sociale-Direzione della Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria, prot.n.369252 del 04/09/17, con la quale si specifica ulteriormente che i provvedimenti restrittivi che riguardano i molluschi bivalvi vivi ed i correlati provvedimenti di revoca a seguito del ripristino della non conformità, devono essere adottati dall'Azienda ULSS territorialmente competente, quale Autorità Competente Locale;

PRESO ATTO del/gli esito/i analitico/i dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie:

- Rapporto di prova n. 26BAT-U/4645 del 23/10/2026 relativo al campione di VONGOLA VERACE FILIPPINA (R. philippinarum) prelevato in data 20/10/2026 con n° di verbale QVenet 050503-2600082101B nell'ambito di monitoraggio 14L010 Sacca del Toro che evidenzia la presenza di ESCHERICHIA COLI superiori ai limiti di zona B: 16000 MPN/100g

RITENUTO necessario adottare, a tutela della salute pubblica, il provvedimento di declassificazione temporanea dell'ambito di monitoraggio **14L010 Sacca del Toro** da zona di tipo "B" a zona di tipo "C", con sospensione temporanea della raccolta a carattere cautelativo ed urgente dei molluschi bivalvi vivi delle specie VONGOLA VERACE FILIPPINA (R. philippinarum) classificati nell'ambito di monitoraggio **14L010 Sacca del Toro** o l'eventuale invio ad una zona di stabulazione per il tempo necessario alla depurazione (non inferiore a due mesi) o l'eventuale invio alla trasformazione presso stabilimenti riconosciuti

PRESCRIVE

1. A tutela della salute pubblica:

 - **La sospensione temporanea della raccolta a carattere cautelativo ed urgente dei molluschi bivalvi vivi delle specie VONGOLA VERACE FILIPPINA (R. philippinarum), VONGOLA VERACE NOSTRANA (R. decussatus), CUORE (Acantochardia spp., Cerastoderma spp.) classificati nell'ambito di monitoraggio 14L010 Sacca del Toro o l'eventuale invio ad una zona di stabulazione per il tempo necessario alla depurazione (non inferiore a due mesi) o l'eventuale invio alla trasformazione presso stabilimenti riconosciuti;**

 - Tali disposizioni saranno mantenute fino a quando non risulteranno ripristinati i requisiti di idoneità sanitaria delle zone di produzione e raccolta di tali molluschi bivalvi vivi;

 - **Nel documento di registrazione dovrà essere riportata la seguente dicitura" Classe C temporanea per superamento dei limiti di *E. coli*";**

 - **Agli OSA interessati di attivare le procedure di ritiro/richiamo del prodotto commercializzato** che è stato raccolto dalla data di prelievo dei campioni da parte del Servizio Veterinario, con n° di verbale 050503-2600082101B, ovvero dalla data 20/10/2026.

2. Elementi di pubblicità del provvedimento

Il provvedimento è notificato, per competenza:

- A tutti gli OSA operanti nell'ambito di monitoraggio **14L010 Sacca del Toro** (operatori, consorzi, cooperative):
 - 008VE357 SOC.AGR.SOLEMAR S.S. DI CROSARA LUCIO E C. ,
 - 008VE411 SOC.AGR. ALISSA S.S. ,
 - 008VE424 SOC.AGR. SMERALDO S.S. ,
 - 008VE458 SOC.AGR. SPERANZA S.S. ,
 - 008VE466 SOC. AGR. WENDY DI SPINADIN WENDY & C. ,
 - 008VE473 COOPERATIVA PESCATORI CLODIENSE AR.L ,
 - 008VE505 SOC.AGR. ALISSA S.S. ,
 - 008VE530 SOC.COOP.SCIABICA ,
 - 008VE571 SOCIETA' AGRICOLA MD. PESCA S.S. ,
 - 008VE572 VITTORIA S.S. AGRICOLA ,
 - 008VE592 SOC.AGR. VALLONA S.S. ,
 - 008VE644 SOCIETA' AGRICOLA BLU MARINA S.S. ,
 - 008VE655 SOC.AGR. VERACE S.S. ,
 - 008VE668 SOCIETA' AGRICOLA TOMMY PESCA S.S. ,
 - 008VE682 COOPERATIVA PESCATORI CLODIENSE AR.L ,
 - 008VE688 SOC.AGR. VENICE S.S.
 - 008VE705 ARIA SOCIETA' AGRICOLA ,
 - 008VE714 COOPERATIVA PESCATORI CLODIENSE AR.L ,
 - 008VE727 ORO DELLA LAGUNA SOC. AGR. S.S. ,
 - 008VE730 SOCIETA' AGRICOLA DANIEL MAR S.S. ,
 - 008VE731 SOCIETA' AGRICOLA DANIEL MAR S.S. ,
 - 008VE736 SOCIETA' AGRICOLA PIOVAN S.S. ,
 - 008VE737 SOCIETA' AGRICOLA EVAMAR S.S. ,
 - 008VE738 ARIA SOCIETA' AGRICOLA ,
 - 008VE740 SOCIETA' AGRICOLA TOMMY PESCA S.S. ,
 - 008VE741 SOCIETA' AGRICOLA ROSA DEI VENTI S.S. ,
 - 008VE744 SOCIETA' AGRICOLA MARIN S.S. ,
 - 008VE749 TRE M S.S. AGRICOLA DI FUOLEGA MAURO E PADOAN MERIZIANA

- Alle autorità competenti in materia di pesca per la zona di produzione;
- Alle autorità competenti
- Al Comando Carabinieri e alla Guardia di Finanza localmente competenti;
- Alla Regione del Veneto, Direzione della Prevenzione, Sicurezza alimentare, Veterinaria - Unità operativa veterinaria e Sicurezza alimentare.

3. L'Ufficio Regionale Gestione faunistico venatoria e della pesca di Venezia, la Capitaneria di Porto di Venezia e le Forze dell'Ordine cui viene notificato il Provvedimento sono incaricati dell' attività di controllo sul rispetto del presente Provvedimento

4. Il Servizio Veterinario territorialmente competente è incaricato dell'attività di verifica sui produttori interessati, per quanto riguarda l'attivazione delle procedure di ritiro del prodotto immesso sul mercato e la comunicazione delle informazioni in proprio possesso, qualora opportuno, alle autorità sanitarie territorialmente competenti per i centri di depurazione/spedizione che hanno ricevuto il prodotto.

5. La violazione del presente Provvedimento è punita, salvo il fatto costituisca reato, con le sanzioni previste dal D.Lgs n. 193/2007, art 6, comma 12 (immissione sul mercato di prodotto proveniente da zone B o C senza che gli stessi siano stati sottoposti al previsto periodo di depurazione), dal D.Lgs n. 190/2006, art. 3 (ritiro dal mercato) e dall'articolo n. 650 del Codice Penale.

6. Ai sensi della Legge 07.08.1990 n°241 si informa che il responsabile del seguente procedimento è il Dr. Dario Pandolfo, Il Direttore UOSD Molluschicoltura e Punti di Sbarco. Nei confronti del seguente provvedimento è ammessa opposizione avanti al tribunale amministrativo Regionale del Veneto ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 (sessanta) e 120 (centoventi) giorni dalla notifica del presente atto.

Il Direttore Sostituto UOSD
Molluschicoltura e Punti di Sbarco
Dr. Dario Pandolfo

Referente istruttoria: FORNASIERO GIAMPIETRO
Responsabile procedimento: Dr. Dario Pandolfo
Il Direttore Sostituto UOSD
Molluschicoltura e Punti di Sbarco
Piazzale S. Lorenzo Giustiniani n. 11/D - 30174 Zelarino (VE)
Tel. 0412608350

Dario Pandolfo
AULSS3 Serenissima
23.10.2026 11:57:40
GMT+02:00